

Manca l'armonizzazione con la disciplina in materia di bonifiche

# IPPC

## Con la relazione di riferimento indagine ambientale del sito prima di ogni attività AIA

di Andrea Martelli, avvocato in Milano, Chilosi Martelli - Studio Legale Associato

Per le attività soggette ad AIA scatta, per la prima volta, un vero e proprio "obbligo di ricercare" l'inquinamento, presumendo che queste attività lo provochino. Questo principio "rivoluzionario", se confrontato con la legislazione ambientale italiana in materia di bonifica dei siti contaminati, è stato introdotto dal D.Lgs. n. 46/2014, di recepimento della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali e alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (cosiddetta "direttiva IED"). L'obbligo deriva dal nuovo adempimento previsto, dal medesimo decreto, a carico dei gestori di installazioni sottoposte ad AIA, in forza del quale essi sono chiamati a elaborare e a presentare all'autorità competente una specifica «relazione di riferimento» che contenga informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Vista la portata notevole di questa nuova disposizione, è indispensabile esaminare gli aspetti strettamente operativi (soggetti obbligati, ambito di applicazione, contenuti e modalità di predisposizione, finalità e conseguenze), unitamente ad alcune riflessioni sulle possibili sanzioni e sulle difficoltà interpretative.

### RECEPIMENTO DIRETTIVA IED - RELAZIONE DI RIFERIMENTO - PRIMI CHIARIMENTI E DUBBI

In data 11 aprile 2014 è entrato in vigore l'atteso decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46<sup>[1]</sup>, con cui è stata recepita - con un ritardo di 15 mesi rispetto al termine fissato a livello europeo - l'importan-

[1] In S.O. n. 27 alla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2014, n. 72.